



Modena, 13 Novembre 2020

Prot. n.15/2020

A tutti i Sindaci
della Provincia di Modena
Loro sedi

Ai Dirigenti e Responsabili di Settore
degli Uffici Tecnici c/o Enti pubblici
Loro sedi

e p.c. Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Modena

e p.c. Collegi Geometri e Geometri Laureati
Provinciali dell'Emilia-Romagna.
Loro sedi

e p.c. Federazione Geometri
dell'Emilia-Romagna
Sede

e p.c. Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati.
Sede

Oggetto: Tutela delle Competenze Professionali dei Geometri

Buongiorno,

ci giungono diverse segnalazioni da iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena e da altri iscritti in diversi Collegi Provinciali che hanno seguito lavori nella Ns. Provincia, riguardo a parecchi recenti accessi agli atti tecnici in vari Comuni colpiti dal Sisma del 2012, mirati a verificare le competenze dei Geometri all'interno degli iter delle Pratiche Edilizie, con particolare riferimento a quelle che hanno ottenuto contributi per la Ricostruzione post Terremoto, inoltrati in gran numero dallo stesso cittadino, qualificatori quale Presidente di un Ordine Professionale

Premesso che i Geometri sono ancora e, a nostro avviso, per fortuna, molto presenti su questi territori e nella stragrande maggioranza dei casi, dopo gli eventi sismici del maggio 2012, sono stati per primi i clienti a rivolgersi ai loro tecnici di fiducia e non il contrario e questo a conferma della stima e della fiducia che un professionista è in grado di conquistarsi e mantenere nel tempo.



Inoltre ogni Geometra sa bene quando le proprie competenze non sono sufficienti e diventino necessarie altre professionalità; si potrà verificare che per ogni intervento di ripristino e consolidamento strutturale, al Geometra incaricato, per gli aspetti statici, si sia affiancato un collega Ingegnere.

Come Geometri liberi professionisti crediamo, e da anni andiamo perseguendo, un corretto rapporto di collaborazione professionale tra colleghi di ogni ordine tecnico, nella piena convinzione che il lavorare insieme sia un valido arricchimento per tutti. Riteniamo pertanto “sterile” e quantomeno inopportuna un’indagine a tappeto che sembra volta unicamente a creare e coltivare rancori tra categorie professionali che sui territori, contrariamente, già operano in collaborazione e sintonia.

Codesta Associazione fatica a comprendere ed a trovare giustificazione a tale azione e pertanto censura con forza quanto richiesto dal Presidente dell’Ordine Professionale ed invita Sindaci, Responsabili e Dirigenti di Settore affinché provvedano a negare obiettivamente e categoricamente tali richieste di accesso agli atti tecnici.

Le motivazioni sono le seguenti:

Difetto di competenze: l’Ordine degli Ingegneri (come di qualsiasi altro Ordine o Collegio) di qualsivoglia Provincia non è competente nel merito all’interpretazione del R.D. n. 274 del 1929. Vi è inoltre un innegabile conflitto di interessi essendo il richiedente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna e Presidente dell’Ordine stesso.

La norma di settore prevede specificatamente che il diritto di accesso possa essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente; la legge non ammette, infatti, istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

La richiesta di accesso deve essere adeguatamente motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare senza incertezze ed ambiguità, che ci siano i presupposti per avere i fondamentali requisiti dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta e della necessità.

Il diritto all’accesso documentale non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente.

In via generica non sono ammesse richieste massive o generiche.

Anche in caso di diritto d’accesso generalizzato, si impone l’identificazione dei documenti richiesti (sentenza Tar Roma n. 8892 del 2018) e un’applicazione rigorosa del criterio del minor aggravio nell’esercizio della pretesa conoscitiva.

Considerando altresì le numerosissime richieste di accesso (oltre un centinaio, che si trasformano sicuramente in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale) inoltrate dallo stesso cittadino (identificatosi oltretutto in qualità di Presidente di un Ordine Professionale) nel corso di pochi mesi a vari Comuni colpiti dal Sisma del 2012, si ritiene che la richiesta formulata costituisca una “manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede” (sentenza n. 1951 del 2017; cfr. anche l’analogo sentenza n. 669 del 2018).



Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

La giurisprudenza poi non ammette richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” quali informazioni l’Amministrazione dispone (sentenza del Tar Veneto n. 171 del 2018).

Indipendentemente da tutto quanto sopra, la sola giustificazione contenute eventualmente la richiesta per la verifica delle competenze del Professionista che ha firmato la Pratica Edilizia, risulta quanto meno comprovare che non vi sia un valido motivo sull’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

A prescindere dalla tipologia del Professionista firmatario la Pratica Edilizia, la materia della competenza professionale, in particolare quella dei Geometri, appartiene in via esclusiva al Legislatore Statale e non è ammesso alcun intervento interpretativo, sostitutivo od integrativo da parte di altri soggetti pubblici e tanto meno privati.

A tal proposito vedasi ad esempio:

[Sentenza n. 6610/2008](#) - Consiglio di Stato

[Sentenza n. 3920/2010](#) - Sentenza Tribunale Amministrativo Regione Puglia

In conclusione, da ciò ne deriva che tali tipologie di richiesta di Accesso agli Atti sono inammissibili e vanno rifiutate a prescindere, in quanto non necessarie.

Ogni accesso agli atti autorizzato senza valido motivo sarà da ritenersi lesivo dei diritti del Professionista e per questo condannato.

Inoltre, tale eventualità potrebbe portare questa Associazione ad agire nei confronti del Responsabile del Servizio di Settore, con le azioni ed i provvedimenti che riterrà idonei ed opportuni al fine di tutelare la Categoria e la figura professionale del Geometra.

Certi di un positivo riscontro, si coglie occasione per porgere le più sincere cordialità.

Il Presidente
(Piccinini Geom. Roberto)